



N° protocollo	News03/03
Argomento	Società Cooperative
Titolo	La riforma delle società cooperative
Data	21 febbraio 2003

LA RIFORMA DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

La principale novità introdotta dalla riforma prevede una maggiore separazione rispetto al passato tra le cooperative a prevalente scopo mutualistico e quelle che perseguono fini di lucro.

La riforma stabilisce infatti che le agevolazioni di carattere fiscale, tipicamente riservate alle cooperative, saranno esclusivamente destinate a quelle che perseguono uno scopo mutualistico.

In passato, al fine di evitare che i rapporti economici della cooperativa fossero limitati a quelli intercorrenti con i soci, la dottrina e la giurisprudenza avevano ammesso, accanto alla mutualità "interna", la possibilità della cosiddetta mutualità spuria, in forza della quale la cooperativa poteva esercitare la propria attività anche nei confronti dei terzi non soci perseguendo in tal modo, seppur indirettamente, uno scopo di lucro. Tale possibilità, tuttavia, veniva ammessa purché la cooperativa non si limitasse alla mera attività speculativa, ma grazie a tale "concessione", rafforzasse la propria struttura societaria volta comunque al perseguimento principale dello scopo mutualistico.

Oggi, con la riforma, il legislatore ha previsto un modello di cooperazione basato sul dualismo di forme: da un lato, la cooperativa costituzionalmente riconosciuta, caratterizzata da una mutualità prevalentemente orientata a operare con i soci e disciplinata dalle clausole mutualistiche, dall'altro, la cooperativa non riconosciuta, anch'essa "mutualistica", ma che non possiede il requisito della prevalenza.

Le mutualità prevalente viene quindi misurata in relazione al tipo di scambio mutualistico che deve intercorrere tra socio e cooperativa, e viceversa.

In particolare, al fine di chiarire al meglio il rapporto intercorrente tra socio e società, è opportuno precisare che il vincolo della mutualità prevalente si realizza nel rispetto di alcuni requisiti, quali:

1. lo svolgimento dell'attività prevalentemente a favore dei soci, come nel caso delle coop. di consumo, di acquisto, di servizi, ecc.;
2. lo svolgimento dell'attività prevalentemente attraverso le prestazioni lavorative dei soci nel caso delle coop. di produzione e lavoro;
3. lo svolgimento dell'attività avvalendosi prevalentemente dei beni e dei servizi conferiti dai soci nel caso dei consorzi, coop. agricole, ecc.

L'art. 2512 stabilisce inoltre che le società cooperative a mutualità prevalente dovranno iscriversi in un apposito albo, che sarà tenuto a cura del ministero delle attività produttive; presso tale albo dovranno inoltre essere inviati annualmente per via telematica i bilanci d'esercizio.



La condizione di prevalenza deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio, facendo risultare i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziando contabilmente 3 parametri:

1. i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, comma 1, punto A1, c.c.
2. il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, comma 1, punto B9, c.c.
3. il costo della produzione, per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci, sia superiore al 50% del totale dei costi dei servizi o al costo delle merci o materie prime acquistate oppure conferite (art. 2425, comma 1, punti B7 e B6, c.c.).

Quando nella coop. si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza dovrà essere documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali riferite ai vari settori di attività.

-

Esempio: supponiamo che una cooperativa di produzione e lavoro presenti la seguente situazione:

prestazioni fornite dai soci: 9.000

prestazioni fornite da terzi: 7.000

Totale: 16.000

Percentuale apporto dei soci: 56,25%

Percentuale apporto dei terzi: 43,75%

La medesima cooperativa opera come centro di acquisto con la seguente situazioni:

Fornitura ai soci: 350

Fornitura a terzi: 1.900

Totale: 2.250



Attività svolta a favore dei soci: 15,55%

Attività svolta a favore di terzi: 84,45%

Media ponderata: $(56,25 \times 16.000 : 18.250) + (15,55 \times 2.250 : 18.250) = 49,31 + 1,92 = 51,23\%$

Essendo la media ponderata delle percentuali pari a 51,23 la coop. può essere considerata a mutualità prevalente.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni per le cooperative riconosciute, i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continueranno ad applicarsi le norme vigenti, salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano sui profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.

Principali contenuti della nuova normativa per le società Cooperative

Gli aspetti giuridici

L'art. 2519 ha introdotto la possibilità di ricorrere alla normativa delle srl limitata nel caso di cooperative con numero di soci inferiore a 20 o con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro.

In base all'ultimo comma dell'art. 2527, è ora possibile costituire più categorie di soci e ammettere i nuovi soci in una categoria speciale in relazione all'interesse alla formazione del singolo o al suo inserimento nell'impresa.

Un'ulteriore novità rispetto al passato riguarda la disciplina dei poteri amministrativi e di controllo riconosciuti anche ai soci finanziatori e ai sottoscrittori dei titoli di debito, così come previsto dagli articoli 2526 e 2543.

Sempre in tema di organo amministrativo, l'art. 2542 prevede tassativamente il limite massimo di tre mandati consecutivi per il cumulo delle cariche e per la rieleggibilità degli amministratori.

Per quanto riguarda il funzionamento degli organi sociali, l'art. 2540 impone l'obbligo delle assemblee separate e del voto di lista nelle cooperative che superano determinate soglie dimensionali.

La riforma, oltre che sul piano giuridico per quanto attiene al funzionamento delle società cooperative, ha introdotto diverse novità anche sul piano patrimoniale dei soci.

In particolare l'attuale art. 2511 in tema di società cooperative stabilisce univocamente che le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico e che nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. È stata eliminata la responsabilità sussidiaria dei soci.



Sul piano dell'ammissione dei nuovi soci il legislatore ha semplificato la disciplina dei requisiti personali dei soci, da prevedersi nell'atto costitutivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Il legislatore ha poi confermato il limite quantitativo di 80.000 mila euro per la partecipazione detenibile dal singolo socio, prevedendo tuttavia un'importante deroga per il socio diverso da una persona fisica, ovvero al sottoscrittore di strumenti finanziari emessi dalla stessa cooperativa.

In merito alla morte del socio, la nuova disciplina precisa che la continuazione del rapporto societario può aversi solo quando gli eredi siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla cooperativa.

La riforma ha infine previsto un nuovo meccanismo di trasferimento di quote e azioni che agevola le operazioni di cessione da parte del socio, consentendogli comunque di recedere dalla società e la possibilità, da parte delle società cooperative, di emettere strumenti finanziari, ovvero titoli rappresentativi o non rappresentativi del capitale sociale della cooperativa.

Gli aspetti contabili e di bilancio

Per entrambe i tipi di società cooperativa, stante il rimando previsto dall'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle spa o, se previsto dall'atto costitutivo e se i soci sono inferiori a 20 o l'atto costitutivo dello stato patrimoniale non supera il milione di euro, quelle della srl.

I bilanci delle cooperative a mutualità prevalente debbono essere depositati annualmente presso il relativo Albo (art. 2512, secondo comma c.c.).

I bilanci relativi a esercizi chiusi prima della data di entrata in vigore del decreto delegato vengono redatti secondo le norme previgenti, quelli relativi a esercizi chiusi fra la data di entrata in vigore e il 31/12/2003 possono essere predisposti secondo la normativa vigente o secondo le nuove disposizioni.

Va sottolineato che rispetto agli schemi per le spa e per le srl, vi sono alcune caratterizzazioni tipiche delle cooperative, che riguardano:

1. **Nota integrativa.** Per le cooperative a "mutualità prevalente", sussiste l'obbligo di esporre un paragrafo dedicato alla evidenziazione del rispetto dei parametri di prevalenza (art.2513c.c.). Con riferimento ai ristorni, si ritiene che al fine di non modificare lo schema del conto economico, e di permettere la comparazione tra società lucrative e non lucrative, i dati relativi all'attività svolta con i soci possono essere precisati nella nota integrativa.
2. **Relazione sulla gestione.** Per tutte le cooperative, debbono essere indicati specificamente "i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico" (art.2545 c.c.), nonché illustrate le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (art. 2528, ultimo comma, c.c.).
3. **Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.** Nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, non venga rispettata la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., o vengano modificate le condizioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c., la società perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e conseguentemente i benefici fiscali.
4. **Trasformazione.** L'art. 2545-decies c.c., che prevede la possibilità, per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, di trasformarsi in una società del tipo di persone o di capitali o consorzio. In questa



ipotesi, ai sensi dell'art. 2545-undecies c.c., deve essere redatto un bilancio di trasformazione (relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale) per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili esistenti, al fine della loro devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Entrata in vigore della riforma

Anche per le cooperative le nuove norme introdotte dalla riforma non saranno vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo prevista per l'1/1/2004.

Gli statuti delle società cooperative già iscritte al registro delle imprese dovranno invece essere adeguati, salvo proroghe, entro il 31/12/2004.

COSTITUIRE UNA COOPERATIVA OGGI

Come cambia l'atto costitutivo

Le regole che determinano il funzionamento dell'autonomia statutaria sono dirette a sostenere il metodo secondo cui il legislatore si limita a dettare modelli dispositivi, affidando all'autonomia privata l'introduzione di strumenti di protezione degli interessi dei singoli soggetti coinvolti nella compagine sociale.

Pertanto, sia in sede di costituzione che durante la vita della cooperativa, potranno essere elaborate regole di organizzazione e di funzionamento che meglio si adattano al tipo di attività economica svolta e al contesto in cui la società esplica la sua attività. In sostanza l'obiettivo è quello di passare da un sistema normativo rigido, che offre spazi molto ridotti all'autonomia statutaria, a uno di libera autogestione, attraverso l'enunciazione di poche e chiare norme.

In sede di costituzione per atto pubblico, la cooperativa deve stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con i terzi.

In dettaglio, rispetto al passato la norma subisce poche ma importanti modifiche:

- a. la previsione che l'atto costitutivo debba stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- b. la previsione che l'atto costitutivo debba espressamente indicare se la cooperativa intenda agire con i terzi (se lo statuto nulla dice, questo tipo di attività deve ritenersi non consentito).

Nell'atto costitutivo andranno indicati, tra l'altro, il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, specificando chi ha la rappresentanza della società.

Occorrerà inoltre stabilire le regole per la ripartizione degli utili e dei ristorni, per il recesso e per i conferimenti.

Sempre in tema di costituzione, infine, è stabilito che i soci devono essere almeno nove, ma è ammessa la costituzione di un ente con almeno tre soci, purchè persone fisiche e a condizione che la società adotti la disciplina prevista per le srl.



Le partecipazioni

La nuova normativa conferma in linea di massima la tendenza della disciplina vigente, la quale prevede in tutte le cooperative limiti quantitativi al conferimento, nonché valori minimi e massimi delle azioni, con alcune modifiche non essenziali.

Una recente disposizione introduce, infatti, nuovi limiti in materia di quote e azioni, le quali non dovranno avere un valore nominale inferiore a 25 euro mentre, solo le azioni, non potranno superare il tetto dei 500 euro.

Ulteriori limiti vengono posti anche al possesso individuale, per cui nessun socio potrà avere una quota pari a 80.000 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Tale limite, derogabile dallo statuto solo nelle società cooperative con più di 500 soci, potrà essere elevato fino al 2% del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate dagli amministratori per conto del socio. I limiti appena visti non si applicano alle persone giuridiche, ai sottoscrittori di strumenti finanziari e nel caso di conferimenti in natura e di crediti.

I soci finanziatori

Il legislatore della riforma ha stabilito che l'emissione di strumenti finanziari è possibile per le cooperative diverse da quelle riconosciute.

La facoltà di emettere strumenti finanziari spetta quindi alle sole cooperative a finalità lucrative, con esclusione di quelle a mutualità prevalente.

La riforma ha dunque introdotto l'istituto degli strumenti finanziari, i quali hanno preso il posto delle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa. Essi possono essere emessi sulla falsariga della disciplina prevista per le spa e possono essere partecipativi. Se alla cooperativa si applicano le norme sulla srl, possono essere offerti in sottoscrizione strumenti finanziari non partecipativi, ma solo a investitori qualificati, a fondi mutualistici e a fondi pensione costituiti da società cooperative.

Resta invece in vigore la disciplina previgente relativa ai titoli previsti dalla legge del n. 59 del 1992 e quella relativa ai titoli obbligazionari.

Poiché nel caso dei prestiti partecipativi non vi sono limiti all'investimento, per evitare che la presenza di finanziatori possa snaturare l'indole mutualistica della società è stato previsto un limite invalicabile al totale dei voti attribuibili alla categoria dei soci finanziatori.

Per tutelare la società, affinché i soci non cooperatori assumano il controllo della cooperativa, il legislatore ha stabilito il divieto di attribuire a questa particolare categoria non più di un terzo dei voti in ciascuna assemblea.

È espressamente previsto che anche i soci cooperatori possano sottoscrivere tali strumenti finanziari, ma in tal caso l'atto costitutivo dovrà determinare i limiti al diritto di voto.



I requisiti per l'ammissibilità del socio

La riforma ha recepito l'esigenza di semplificare l'intricata disciplina dei requisiti personali dei soci facendone materia di disposizioni statutarie, con l'espresso divieto di partecipazione per coloro che esercitano attività concorrenti con quella della cooperativa.

Il legislatore ha inoltre consentito la possibilità di prevedere la creazione di categorie di "soci in formazione", che entro il termine massimo di cinque anni devono diventare soci a tutti gli effetti. Il loro numero non può essere superiore al terzo dei soci cooperatori e lo statuto è libero di determinare diritti e obblighi di tali soggetti. In sostanza, con questo meccanismo si istituisce la figura del "socio in prova".

Un'ulteriore novità introdotta dal legislatore della riforma riguarda il divieto espresso di poter divenire socio della cooperativa da parte di chi esercita in proprio imprese identiche o affini con quella della stessa.

Il principio della "porta aperta" e l'ammissione dei nuovi soci

In seguito alla legge di riforma, viene codificato il principio della "porta aperta", secondo un principio solidaristico di norme che intendono tutelare l'aspirante socio a essere ammesso nella cooperativa.

Il rafforzamento del principio della porta aperta, si concretizza attraverso la previsione di un obbligo di motivazione del rigetto della domanda del terzo, con la previsione di una specie di appello all'assemblea da parte del terzo non ammesso e con l'impostazione a carico degli amministratori di un onere di relazione sul rispetto di tale principio.

È stato mantenuto l'istituto del soprapprezzo, ma si è sottolineato che la determinazione di tale versamento spetti all'assemblea su proposta degli amministratori.

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

Sull'ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di motivare l'eventuale diniego all'ingresso in cooperativa da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni. Quest'ultimo nei successivi 60 giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte.

Inoltre, gli amministratori dovranno illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il ruolo dell'assemblea sarà quello di fornire indicazioni agli amministratori in merito alle domande non accolte. A fronte delle decisioni dell'assemblea, gli amministratori potranno adeguarsi, oppure dimettersi nel caso in cui ritengano l'ammissione illegittima.



La trasferibilità della quota o delle azioni

Il legislatore ha previsto un nuovo meccanismo per il trasferimento di quote e azioni, meccanismo che ora meglio agevola tale operazione.

L'intento del legislatore è stato quello di rafforzare la posizione del socio che intenda cedere la partecipazione, rispetto a un atteggiamento contrario della società. Tale obiettivo è stato raggiunto riconoscendo valore di assenso alla mancata espressione del placet entro il termine stabilito, e riconoscendo al socio una pretesa che può essere fatta valere in termini reali e non obbligatori innanzi l'autorità giudiziaria. Altro interesse tutelato è stato quello del socio che intenda cedere rispetto a quello del terzo che intende entrare, in quanto sul piano del diritto la società ha obblighi verso il socio scaturenti dal contratto di società. Qualora il socio ha comunicato con raccomandata che intende cedere la sua partecipazione, e ove gli amministratori non rispondano entro 60 giorni, il trasferimento si intende autorizzato con conseguente obbligo di iscrivere l'acquirente nel libro dei soci, salvo la verifica dei requisiti personali.

Il recesso del socio

Il recesso consiste nella facoltà riservata al socio di provocare con una propria dichiarazione unilaterale di volontà, lo scioglimento del vincolo che lo lega alla società cooperativa. Tale istituto non riconosce però al socio un diritto assoluto, in quanto lo stesso può recedere dalla società solo nei casi tassativamente indicati dalla legge o dall'atto costitutivo. Tuttavia viene riconosciuto al socio dissenziente il diritto di recesso, indipendentemente dalle previsioni statutarie, nei casi di deliberazione assembleare che determini il cambiamento dell'oggetto sociale, il tipo di società o il trasferimento della sede all'estero. In queste circostanze va ricordato che il diritto in esame deve essere esercitato entro termini prestabiliti, che decorrono dalla chiusura dell'assemblea, nel caso in cui il socio fosse stato presente, ovvero dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, in caso di assenza del socio. La nuova normativa ha introdotto una distinzione tra gli effetti del recesso sul rapporto sociale in senso stretto (decorrenti dalla comunicazione) e sui rapporti mutualistici in corso (con disciplina diversificata a seconda che la comunicazione sia fatta o meno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio). Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Esclusione del socio

L'esclusione del socio consiste nella sua estromissione dalla società per volontà degli altri soci e in presenza di determinate clausole di esclusione.

Pur nel rispetto delle linee tradizionali dell'istituto, la nuova disciplina (art. 2533 c.c.) è più analitica di quella precedente, con particolare riguardo al collegamento tra l'esclusione e l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici. A tale proposito il legislatore ha previsto che, dal momento che l'esclusione sancisce la rottura di un rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca (salva diversa disposizione statutaria), l'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.

Un esempio può essere la mancata effettuazione di versamenti periodici cui è tenuto il socio nelle cooperative edilizie. Riguardo agli effetti del provvedimento di esclusione per inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici, per effetto del citato art. 2533 c.c. e salva diversa disposizione statutaria, si determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.



L'esclusione del socio deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Morte del socio

La disciplina degli effetti della morte del socio è analoga a quella oggi prevista dal codice; l'unica precisazione riguarda la continuazione del rapporto, che può aversi solo quando gli eredi sono in possesso dei requisiti per partecipare alla società. Una integrazione rispetto al passato riguarda la nomina del rappresentante comune nel caso di pluralità di eredi che intenda continuare il rapporto societario.

Liquidazione delle quote o rimborso delle azioni del socio uscente

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La responsabilità del socio per inadempimento

Rispetto al testo previgente la responsabilità per il pagamento dei conferimenti non versati da parte del socio uscente è stata ridotta a un anno dal giorno del recesso. È inoltre stabilito che se la società cade in insolvenza entro un anno dal pagamento al socio della quota di liquidazione, l'ex socio debba restituire alla società l'importo ricevuto a titolo di liquidazione della quota.

Il creditore particolare del socio

In relazione al creditore particolare del socio, il legislatore della riforma ha ritenuto opportuno eliminare il diritto del creditore particolare del socio a opporsi alla proroga della società, la cui possibilità era ammessa nell'ambito della normativa previgente.

Il controllo da parte del socio



Per le sole cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni è previsto un diritto di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, spettante ai soci che rappresentino un decimo del capitale ed è esercitabile da un rappresentante anche eventualmente tramite professionisti di fiducia.

Le norme di funzionamento dell'assemblea

La nuova disciplina ha riaffermato la centralità del voto pro capite ed ha introdotto alcune eccezioni che tuttavia non determinano mutamenti di principio.

Ciascun socio cooperatore dispone di un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Tale limitazione vale sia per le cooperative a mutualità prevalente, sia per quelle ordinarie o "diverse".

La principale novità rispetto alla previgente normativa consiste nella possibilità di parametrare i voti allo scambio mutualistico e quindi in relazione all'ammontare dei prodotti conferiti, all'entità del lavoro svolto per la cooperativa, ecc. L'assemblea può attribuire un diverso peso, in termini di voto, ai soci che effettuano transazioni economiche con la cooperativa.

Il voto plurimo riguarda:

1. i soci finanziatori e sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi, per i quali valgono le previsioni statutarie;
2. i soci operatori persone giuridiche, ai quali l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre i cinque;
3. i soci imprenditori (ovvero coloro che effettuano transazioni economiche con la società, quali soci delle cooperative agricole, i consorzi tra imprese artigiane, ecc.), ai quali l'atto costitutivo può attribuire voto plurimo in relazione alla intensità degli scambi mutualistici. Il voto plurimo in ragione degli acquisti e degli apporti rappresenta una novità nell'ambito del funzionamento assembleare, restando tuttavia non facile l'applicabilità sul piano concreto.

Rispetto alla previgente disciplina, è stato mantenuto il voto per corrispondenza; oltre a tale possibilità, l'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso anche con altri mezzi di telecomunicazione.

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni (più di 19 soci o valore delle attività superiore a 1 milione di euro), ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di dieci soci (nella previgente normativa il limite era di cinque).

La norma (art. 2539) vuole ridurre i limiti della rappresentanza del socio in assemblea, prevedendo per il delegato la possibilità, nel caso delle cooperative che rinviano alla spa, di votare per dieci soci e la possibilità per il socio imprenditore di farsi rappresentare da parenti e affini collaboratori (così come è già previsto per talune cooperative agricole).

Le assemblee separate



Nelle cooperative di maggiori dimensioni (cioè nelle cooperative disciplinate dalle norme sulle spa) il legislatore ha stabilito che l'atto costitutivo possa prevedere lo svolgimento di assemblee separate, sia rispetto a specifiche materie, sia in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. quando la società cooperativa ha più di 3 mila soci e svolge la propria attività in più province;
2. quando ha più di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche (ad esempio conferimento di prodotti e acquisti di prodotti).

La disciplina delle assemblee separate è simile a quella del passato, ma con alcune significative innovazioni. Innanzitutto è espressamente previsto che nelle assemblee separate vengano eletti non solo i delegati di maggioranza, ma proporzionalmente anche quelli di minoranza. Inoltre, i soci possono assistere senza diritto di voto alle assemblee generali.

Infine, fermo restando la non impugnabilità delle delibere delle singole assemblee separate, la delibera dell'assemblea generale è impugnabile dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate solo qualora i voti espressi dai delegati nominati nelle assemblee irregolarmente tenute siano decisivi per la validità dell'assemblea generale.

Le assemblee dei possessori di strumenti finanziari

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi di diritto di voto, sono previste assemblee speciali dei finanziatori. La norma (art. 2541) costituisce un completamento della disciplina generale degli strumenti finanziari.

Essa prevede una articolata organizzazione delle varie categorie in assemblee speciali e la nomina di un rappresentante comune.

L'assemblea speciale di ciascuna categoria di finanziatori si esprime sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria.

L'assemblea dei finanziatori è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il ruolo degli amministratori dopo la riforma

Nelle cooperative a cui si applica la disciplina delle spa il legislatore ha disposto che l'atto costitutivo deve stabilire il limite della rieleggibilità degli amministratori per tre mandati consecutivi.

Da segnalare la novità costituita dalla possibilità di eleggere i componenti dell'organo amministrativo non solo proporzionalmente alle quote o azioni possedute, ma anche in proporzione dell'interesse (dimensione, rapporto, ecc.) che ciascuna categoria riveste nell'attività sociale (ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico).



La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La minoranza degli amministratori, pertanto, potrà essere scelta anche fra soggetti che non sono soci, contrariamente a quanto previsto dalla normativa previgente. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non potrà essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Sistemi di amministrazione

Lo statuto può prevedere che l'organo amministrativo sia determinato in base ad una delle seguenti possibilità:

- a. da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico (sistema "tradizionale");
- b. dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno (sistema monistico);
- c. da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza (sistema dualistico).

Il sistema monistico e dualistico rappresentano le novità introdotte dal legislatore della riforma in materia di amministrazione della società.

In particolare, in caso di sistema monistico, la gestione della società spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione che determina anche il numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione (nella società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre).

Il comitato per il controllo sulla gestione svolge le seguenti funzioni:

1. elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
2. vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
3. svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

In caso di sistema dualistico invece, la gestione della società spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I componenti del consiglio di gestione (almeno due, anche non soci) non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Il consiglio di sorveglianza invece, si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre e almeno uno di essi deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.



I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea e lo statuto ne determina i poteri.

Le principali competenze del consiglio di sorveglianza sono:

1. nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso;
2. approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
3. esercita le funzioni di cui all'art. 2403, primo comma;
4. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
5. presenta la denuncia al tribunale di cui all'art. 2409;
6. riferisce per iscritto all'assemblea, almeno una volta all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I ristorni

La caratteristica preminente del ristorno rispetto all'utile della società capitalista è inquadrabile, non tanto nell'oggetto dell'erogazione ai soci (trattasi infatti degli utili conseguiti nell'esercizio dell'impresa), quanto nelle modalità di distribuzione. Infatti, mentre l'utile è distribuito in funzione del capitale investito, il ristorno è commisurato all'entità dei rapporti di scambio intercorrenti fra socio e cooperativa.

In altre parole, il ristorno è un indice in grado di esprimere la mutualità cooperativa e si sostanzia in somme di denaro che il socio riceve dalla propria cooperativa di appartenenza per effetto dei conferimenti eseguiti di beni, di lavoro o di servizi in genere, ovvero in proporzione ai costi che lo stesso ha sostenuto per acquistare beni o servizi della cooperativa stessa. Quindi nella cooperative di conferimento il ristorno assume la qualificazione di compenso che viene riconosciuta al socio conferente, mentre nelle cooperative di consumo e di servizi il ristorno si concretizza in una riduzione dei costi sostenuti dal socio.

Sul piano giuridico (art. 2545 – sexies) l'atto costitutivo deve determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il legislatore ha voluto scegliere una versione sintetica della norma, con un rinvio alla disciplina statutaria e con l'esclusione di previsioni di legge che configurassero il ristorno come una pretesa assoluta o un diritto soggettivo dei cooperatori.

Il ristorno diventa ora un elemento essenziale del contratto di società cooperativo, evidenziando così indirettamente come il servizio mutualistico rappresenti la finalità distintiva dell'istituto.



Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

È consentita alla cooperativa la corresponsione di ristorni mediante aumento di capitale o attribuzione di strumenti finanziari.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o azioni sottoscritte e liberate, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

I controlli e la vigilanza

Le nuove regole dettate dall'art. 2519 prevedono, in tema di controlli, che a partire dal 1/1/2004 anche alle cooperative si applichino le norme sulla spa; tuttavia sarà possibile che nelle cooperative di minori dimensioni trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme in materia di srl. Ciò potrà avvenire a patto che sia previsto nell'atto costitutivo e che la società non superi almeno uno dei seguenti parametri:

- a. numero dei soci cooperatori inferiori a 20;
- b. attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro.

Al superamento contemporaneo dei due parametri sopra citati, parametri che saranno aggiornati ogni tre anni in relazione agli indici Istat, tutte le cooperative dovranno applicare le disposizioni in materia di spa, ivi compresa la disposizione che impone a tutte le spa di essere assoggettate al controllo contabile. Tale controllo potrà essere esercitato da un revisore contabile (persona fisica) o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

Ai sensi del nuovo art. 2543 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle cooperative in base alle stesse regole in cui lo è per le srl e quindi:

1. quando il capitale sociale della cooperativa è pari o superiore a 120.000 euro;
2. quando per due esercizi consecutivi la società supera due dei tre parametri previsti dall'art. 2435-bis e cioè:
 - a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
 - b. ricavi delle vendite: 6.250.000 euro;
 - c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'organo di controllo diviene inoltre obbligatorio quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Contrariamente a quanto avviene per i voti delle normali assemblee, nelle quali vige il principio capitaro, secondo cui ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute, principi diversi possono essere stabiliti per l'elezione dell'organo di controllo.

Qui, infatti, l'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo in modo proporzionale alle quote o alle azioni possedute. Anche in questo caso, inoltre, può attribuire il diritto di voto al socio in relazione alla sua partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto può inoltre prevedere che fino ad un terzo dei componenti degli organi di controllo siano eletti dai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.



Resta inteso che, qualora la società opti per un sistema di amministrazione e controllo diverso da quello classico, e cioè sul sistema monistico o dualistico, non sarà necessaria la nomina del collegio sindacale, ma sarà obbligatoria quella del revisore esterno.

A seguito del dlgs n.220 del 2002 è stata ridefinita la vigilanza nei confronti delle società cooperative.

I nuovi criteri di verifica sono finalizzati a certificare la sussistenza di quelle condizioni richieste (mutualità prevalente) affinché la società possa dirsi meritevole di agevolazioni.

La vigilanza sulle società cooperative è riservata in via amministrativa al ministero delle attività produttive che la esercita mediante revisioni cooperative e ispezioni straordinarie.

La revisione cooperativa è orientata a:

1. fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
2. accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo – contabile, la natura mutualistica dell'ente, dell'effettività della base sociale, della partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, dell'assenza di scopi di lucro dell'ente, della legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
3. accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché ove prevista, della certificazione di bilancio;
4. verifica dell'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo e della correttezza e conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è effettuata dal ministero a mezzo di revisori da esso incaricati, mentre per gli enti cooperativi aderenti ad associazioni nazionali essa è svolta a mezzo di revisori da queste prescelti.

È da evidenziare che, soprattutto a seguito della riforma, la revisione non deve più essere vista solo come un obbligo degli enti, ma anche come un loro specifico interesse, dato che le varie agevolazioni fiscali di cui può beneficiare sono legate al buon esito della stessa.

Nel caso in cui l'ente non disponga di un certificato di revisione, relativo al periodo di vigilanza in corso, esso avrà la possibilità di presentare alle direzioni provinciali del lavoro una "dichiarazione sostitutiva" sottoscritta dal presidente dell'ente e, per asservazione, dal presidente del collegio sindacale. Ove quest'ultimo non sia previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, la sottoscrizione per asservazione dovrà essere apposta da un iscritto nel registro dei revisori contabili.

Infine, il controllo giudiziario, previsto dall'art. 2409 c.c., viene esteso a tutte le cooperative, anche a quelle costituzionalmente riconosciute.



La denuncia al tribunale può essere presentata da un decimo dei soci, oppure da un ventesimo se i soci sono più di 3 mila.

Nonostante la possibilità di applicare anche alle cooperative il controllo giudiziario, il legislatore ha comunque riservato una posizione prevalente al controllo amministrativo, nel senso che il tribunale, investito di un ricorso nei confronti di amministratori e sindaci di società cooperative, non può adottare alcun provvedimento se risulta avviato il procedimento di controllo amministrativo con la nomina di un ispettore o di un commissario.

Lo scioglimento

Con disposizione valevole per tutte le cooperative (2545 – duodecies), il legislatore ha previsto che il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento sia devoluto ai fondi mutualistici.

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate per la società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché per la perdita del capitale sociale.

Lo scioglimento per atto d'autorità

L'art. 2545 – septesdecies prevede una procedura di scioglimento di autorità con possibile, ma non necessaria, liquidazione quando evidentemente vi siano attività da liquidare.

Il provvedimento emesso dall'autorità di vigilanza, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, determina lo scioglimento delle società cooperative:

- a. che non perseguono lo scopo mutualistico;
- b. che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti;
- c. che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

L'art. 2545 – octiesdecies prevede in più, rispetto alla normativa previgente, la cancellazione dal registro delle imprese delle cooperative in liquidazione che non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni, con facoltà per i creditori di chiedere la prosecuzione della liquidazione.

Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.